COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 15-04-2025

OGGETTO: **RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°13828/2024 □ SARDO A. C/ COMUNE DI CARINARO**

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di Aprile, alle ore 15:30 nella nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

Componente	*Presente*	*Assente*
DELL'APROVITOLA MARIANNA	***X***	
SARDO GIUSEPPINA	***X***	
SGLAVO NICOLA	***X***	
ESPOSITO NICOLA	***X***	
BARBATO MARIAGRAZIA	***X***	
BARBATO RACHELE	***X***	
ZAMPELLA GIOVANNI	***X***	
MADONIA ASSUNTA	***X***	
PETRARCA PASQUALE	***X***	
DELLA VOLPE CONCETTA	***X***	
MORETTI MARIO		***X***
MASI STEFANO	***X***	
TORINO ANNA	***X***	

Numero totale PRESENTI: 12– ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord - notificata in data 10/12/2024 (prot. 12545) – a definizione della causa civile per risarcimento danni ex art. 2051 c.c. - per cd. responsabilità per (mancata) custodia da "insidie e trabocchetti", o da (mancata) manutenzione - con la quale il Comune di Carinaro è stato condannato al pagamento delle seguenti somme:

- € 3.655,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro (01/11/2016), per un importo complessivo all'attualità di € 4.042,27, in favore di Sardo A.;
- € 1.940,00 in favore dell'Avv. Salvatore Lizzi, oltre oneri, in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RITENUTO di dover provvedere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio *ex* art. 194, comma 1, lett.a, D.Lgs 267/00;

OSSERVATO che la fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell'A.G., è l'unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di *debiti fuori bilancio* – che ha **natura meramente ricognitiva**: il Consiglio cioè deve solo "prendere atto", fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Infatti, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al "sistema bilancio", non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi *ex* art.194, in quanto la **valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio.** In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola **funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio**, e che sulla base di tali premesse *nulla quaestio* sui requisiti strutturali del debito da riconoscere, quali la certezza, la liquidità ed esigibilità;

CONSIDERATO, tuttavia, che nella fattispecie *de qua,* con deliberazione di G.C. n°30 del 13/03/2025 – la cui premessa si abbia qui come integralmente riportata, pur se non

materialmente trascritta, e successivamente rettificata con deliberazione di G.C. n°____ del _____ - è stata autorizzata la definizione transattiva della pretesa creditizia della controparte, concretizzatasi nell'atto di transazione (che si allega alla documentazione della presente deliberazione), in base al quale è stato concordato il seguente pagamento, ridotto del 20%:

- € 3.222,65, in favore della Sig.ra Sardo A.;
- € 1.523,20, oltre oneri, in favore dell'Avv. Salvatore Lizzi;

RITENUTO che, in ogni caso, pur se il credito di controparte è stato definito con un atto di transazione, derivando da una sentenza esecutiva, la stessa debba essere comunque sottoposta all'approvazione del consiglio comunale ex art. 194, lett. a, D.Lgs. 267/00 (riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva), previo parere dell'organo di revisione;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, D.Lgs. 267/00 e quello dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 lett.b)-n°6 dello stesso TUEL

Con votazione resa per alzata di mano:

Favorevoli: 8 Contrari: 3 (Della Volpe – Masi – Torino)

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 194 – comma 1 – lett. a) – del D.Lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla **Sentenza n°13828/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord;**

DI PRENDERE ATTO dell'allegato accordo transattivo, autorizzato con deliberazione di G.C. n°30 del 13/03/2025;

DI DEMANDARE – anche a ratifica di quanto già disposto con la deliberazione di G.C. n°30/2025 - al Responsabile dell'ufficio contenzioso la liquidazione delle somme concordate in base al predetto atto di transazione, da imputarsi al Cap. 590, così distinte:

- € 3.222,65, in favore della Sig.ra Sardo A.;
- € 1.523,20, oltre oneri, in favore dell'Avv. Salvatore Lizzi;

DI DISPORRE l'invio di tutta la documentazione alla Procura generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania – *ex* art.23 comma 5, della legge 289/2002;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione espressa come per legge.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

Vengono accorpate le discussioni del punto 5 e 6 all'odg.

Prima di avviare la discussione il Segretario esprime verbalmente motivato parere tecnico sulla mozione ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/00 sfavorevole, che poi trascriverà.

Segretario:
esprime parere sfavorevole. *Con la mozione viene appunto proposto che venga dichiarata nulla la delibera di G.C. 30/2025, primo, per un motivo di carattere formale, perché il testo della delibera viene riportato come se fosse mancante la deliberazione da parte della giunta, ma ritengo che quello sia un errore un errore materiale, come tale oggetto di rettifica e non di annullamento, tanto è vero che la giunta comunale ha proceduto anche alla rettifica di quell'errore; poi, invece, dal punto di vista sostanziale, cioè per il fatto che la giunta avrebbe agito con i poteri del consiglio, senza la deliberazione di consiglio di approvazione del debito fuori bilancio. In realtà ritengo che si pongono su due piani giuridici differenti, perché la giunta ha approvato una proposta transattiva e l'atto di transazione rientra tra le competenze "residuali" della giunta comunale, a meno che, secondo la prassi e la giurisprudenza costante, non vada ad incidere su più esercizi finanziari oppure siano di ingenti importi, in tal caso vi è una raccomandazione della Corte dei Conti di inserire nel regolamento di contabilità la previsione del parere da parte del revisore e l'approvazione da parte del consiglio comunale. Quindi, nella fattispecie della quale ci si occupa, la giunta ha agito - fermo restando quell'errore materiale di cui abbiamo parlato - in maniera corretta, in quanto per propria competenza ha approvato, ha autorizzato la transazione, questa transazione che avevamo ritenuto che andasse a sostituire la sentenza esecutiva e per questo motivo, era stata fatta con atto di giunta. Il consiglio comunale adesso invece è chiamato (vabbè però non entro nel merito dell'altra delibera, ma voglio semplicemente dire che è chiamato) ad approvare il debito fuori bilancio, appunto perché c'è stato sottoposto questo dubbio, c'è una mozione, c'è il revisore che si è fatto sentire, che ritengono in ogni caso, essendo in presenza di una sentenza esecutiva, vi debba essere l'approvazione formale del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale. Ma ripeto, secondo me vanno su due piani distinti, perché il consiglio comunale approverà il debito fuori bilancio, la legittimità del debito fuori bilancio da sentenza, ma in ogni caso c'è anche una transazione a monte, in base alla quale il Consiglio, cioè il Comune risparmierà dei soldi. Quindi credo che la giunta abbia agito in maniera legittima, questa è la motivazione per la quale ritengo di dover fornire un parere sfavorevole sulla mozione, cioè su quello che è il contenuto, il deliberato della mozione.*

Masi:
Ci sono profili di legittimità degli atti e altri aspetti che illustreranno i colleghi di minoranza. Quello che è stato fatto è da mettersi le mani nei capelli, perché vi è una clamorosa confusione. dovuta o dilettantismo o vi è una volontà di nascondere qualcosa!
Fa quindi una cronistoria della vicenda, facendo dei cenni giuridici sulla natura del debito fuori bilancio da sentenza, *di competenza del consiglio comunale. Questa è la legge! Invece, interviene la famosa delibera di giunta n° 30/2025, "nulla" per diversi aspetti, formali, per il testo della delibera mancante, e sostanziale, per la questione della competenza! Quindi, o non si sa amministrare o dietro queste cose si nasconde qualcosa. Dispiace che il Segretario abbia "dato atto" della competenza della Giunta. Le transazioni possono essere fatte, ma previo riconoscimento del d.f.b.*

da parte dell'organo competente. Ora, con una faccia di bronzo portate la delibera di consiglio per l'approvazione del debito fuori bilancio. Il Presidente dovrebbe mettere la penna sul foglio affermando di annullare quella delibera di Giunta, che ha usurpato un potere del consiglio comunale che ella rappresenta! Nella delibera che portate oggi invece dite che è competenza del consiglio comunale.
Fa un passaggio sul parere citato nella delibera di Giunta della Corte dei Conti che, sostiene, in realtà dice il contrario.
E' possibile che la volontà transigere possa evitarvi di andare in consiglio comunale, con il parere del revisore e sottrarsi al vaglio della Corte dei Conti?
Dà lettura di un parere della Corte dei Conti sul preciso obbligo di legge di riconoscere il debito fuori bilancio per la sentenza esecutiva. La transazione eventualmente può intervenire dopo. Quindi avete fatto il contrario di quello che dovevate fare! La Corte dei Conti definisce questi comportamenti come gravi, la transazione assume in questi casi un carattere elusivo.
Parla poi di pretestuose tesi del Segretario, di comodo espediente!
I diritti del consiglio comunale li avete già calpestati con la delibera di Giunta e soprattutto con la seconda di rettifica avete fatto ancora peggio, dopo aver letto quanto da noi dedotto nella mozione!
Cita poi il parere del revisore dei conti, che non è entrato nella questione della nullità ecc., ma ha confermato che è un debito fuori bilancio. *La cosa migliore da fare quando si commette un errore è riconoscerlo! Poi il revisore chiede la rettifica della delibera di giunta nella parte in cui si demanda al responsabile di procedere all'impegno e liquidazione, che deve essere successivo alla delibera.*
Fa un cenno alla questione di quanto scritto sulla delibera di C.C. del debito fuori bilancio, "*a rettifica di quanto già deliberato dalla giunta*".

Dopo una breve replica del Sindaco, Masi ribatte che forse il Sindaco non ha sentito quello che ha detto, quanto riportato anche nel parere del revisore, che *questo è un debito fuori bilancio ma non lo trattiamo come tale, perché la transazione sarebbe dovuta intervenire dopo.*

Della Volpe:
su questa vicenda vi è anche un giudizio politico che vogliamo dare, per quanto abbiamo evidenziato tra le righe di questa proposta. Questa delibera emana delle ombre su principi fondamentali, quali trasparenza, imparzialità. E' stato individuato in questa causa il socio di studio del vicesindaco! Sorge una domanda spontanea, era il caso di fare questa scelta, che va ad infondere ombre sull'operato del Sindaco e della maggioranza? Era doveroso effettuare un altro tipo di scelta! Non vorrei avere questo tipo di percezione, che non vi siano sia trasparenza ed imparzialità.

Sindaco:
qui bisogna fare un po' di ordine. Il rilievo è quello della difesa del Comune da parte della socia del vicesindaco? Ma questa una ricostruzione fantasiosa! Cosa c'entra questa nomina con quello che facciamo oggi? È del tutto anacronistica questa osservazione!
Queste sono affermazioni pesanti, che vede queste ombre! Abbiamo solo cercato di agire per il bene comune.

Della Volpe:
si scusa sulla definizione di socia, voleva solo dire che questa professionista occupa la stessa sede dello studio professionale del vicesindaco.

Masi:
ribadisce il concetto che il debito fuori bilancio è di competenza del consiglio. In particolare, il dibattito consiliare deve far rilevare eventuali responsabilità.

Si passa alla votazione sull'approvazione della delibera:

Favorevoli: 8 Contrari: 3 (Della Volpe – Masi – Torino)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Processo verbale seduta del 15/04/2025 allegato alla delibera di C.C. n°13

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente http://www.comune.carinaro.ce.it conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

****
****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[**X**] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ]Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 9/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°13828/2024 □ SARDO A. C/ COMUNE DI CARINARO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	[]
Favorevole	Contrario

Carinaro, lì 09-04-2025

Il Responsabile

CAPOLUONGO SALVATORE

COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Segreteria Generale
Proposta n° 9/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°13828/2024 □ SARDO A. C/ COMUNE DI CARINARO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	[]	[]
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinaro, lì 09-04-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 15-04-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°13828/2024 □ SARDO A. C/ COMUNE DI CARINARO

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **BARBATO LUIGI** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **21-05-2025**all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **05-06-2025**,

Carinaro, 21-05-2025

Il Responsabile della pubblicazione
BARBATO LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.